

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LAZIO

Sede di ROMA

Sez. Terza Bis – Ricorso N. REG. RIC.05506/2019

MOTIVI AGGIUNTI

Per la sig.ra **Pasqualina Monteleone**, nata a_Carosino (Ta), il_09/09/1965, C.F. MNTPQL65P49B808I, residente in Monteaisi (Taranto), alla Via G. Marconi 34, rappresentata e difesa nel presente giudizio, dagli avvocati G. Monteleone, C.F. MNTGPP63C02B808G, p.e.c. monteleone.giuseppe@orvta.legalmail.it, del Foro di Taranto e, in virtù di procura a valere disgiuntamente, già regolarmente depositata in atti, dall'Avv. Francesco Americo C.F. MRCFNC77C14D643F, pec: francescoamerico@ordineavvocatiroma.org, ai quali indirizzi si dichiara sin d'ora di voler ricevere tutte le comunicazioni afferenti al presente giudizio, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale dell'avv. Francesco Americo, sito in Roma, alla Via Cosseria n. 2, giusta procura speciale apposta con delega depositata,

CONTRO

- **Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso per legge dall'**Avvocatura Generale dello Stato** presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 domicilia;
- **Università degli Studi di Foggia**, in persona del **Rettore pro tempore**, e del **Presidente e della Commissione Giudicatrice del Concorso** per il percorso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per l'attività di Sostegno nella Scuola secondaria superiore di secondo grado anno accademico 2018/2019, con sede in FOGGIA Via Gramsci n.89-91.

Resistenti

- e nei confronti di **DALOISO Raffaella del 08.07.1988**, residente in Via Teano 27, San Ferdinando di Puglia (Barletta-Andria-Trani), C.F. DLSRFL88L48B619H, identificata negli atti del concorso, di cui a questo ricorso, con la pre-matricola n. 1658, che ha conseguito alla prova preliminare 30/30mi.

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

- della graduatoria relativa all'esito "AMMESSI/NONAMMESSI" della prova preselettiva pubblicata in data 03 maggio 2019 sul sito ufficiale dell'Università di Foggia Unifg – Prot. N. 0017803 – I/7 del 03/05/2019 – albo ufficiale di Ateneo n. 918/2019 visibile nella sezione relativa al TFA Sostegno anno accademico 2018/2019 in seno alla procedura selettiva per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado indetta con Bando pubblicato sul sito dell'Università di Foggia con Prot. n. 0007321 – III/4 del 01/03/2019;
- della graduatoria contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta nella parte in cui non prevede l'inserimento della ricorrente;
- del bando di concorso nella parte in cui risulta lesivo della posizione della ricorrente;
- dei verbali e provvedimenti relativi alla procedura nella parte in cui non includono la ricorrente tra gli ammessi alla procedura nonché nella parte in cui assegnano il punteggio di 21,50 nonché di tutti gli atti e provvedimenti, ogni ignoti, con i quali sono state disciplinate le fasi di espletamento del concorso;
- dei quesiti somministrati alla ricorrente nella parte in cui non corrispondono alle prescrizioni contenute nell'Allegato C del DM del 30.09.2011;
- di tutti i provvedimenti assunti dall'Università degli studi di Foggia con i quali è stato disposto di avviare il percorso di formazione

PREVIA DECLARATORIA DEL DIRITTO

della ricorrente di essere ammessa alle fasi successive della procedura in questione

Nonché

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione dei ricorrenti a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso per la selezione degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola SECONDARIA di 2° GRADO di cui al di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.

PREMESSE IN FATTO

Con ricorso notificato in data 09 maggio 2019 la ricorrente impugnava:

« la graduatoria relativa all'esito "AMMESSI/NONAMMESSI" della prova preselettiva pubblicata in data 03 maggio 2019 sul sito ufficiale dell'Università di Foggia Unifg – Prot. N. 0017803 – I/7 del 03/05/2019 – albo ufficiale di Ateneo n. 918/2019 visibile nella sezione relativa al TFA Sostegno anno accademico 2018/2019 in seno alla procedura selettiva per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado indetta con Bando pubblicato sul sito dell'Università di Foggia con Prot. n. 0007321 – III/4 del 01/03/2019 – Decreto del Rettore n. 273/2019, **per l'ammissione, eventualmente anche con riserva e/o in posizione soprannumeraria comunque utile per l'accesso all'esaminata procedura concorsuale** nei limiti d'interesse dell'odierna ricorrente, **nella parte in cui l'esaminato bando, e/o qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, sancisce "Alla prova scritta saranno ammessi i candidati fino ad un numero massimo pari al doppio dei posti messi a concorso per ciascun ordine scolastico. La graduatoria degli ammessi sarà redatta sulla base del punteggio riportato nel test preliminare. Sono ammessi alla prova scritta anche coloro che, all'esito della prova preselettiva abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi. L'elenco degli ammessi alla prova scritta sarà pubblicato, sul sull'Albo on-line di Ateneo e sul sito <http://www.unifg.it>. La prova scritta, è valutata in trentesimi, non prevede domande a risposta chiusa e mira, altresì, a verificare la capacità di argomentazione e il corretto uso della lingua"**, perché ritenuta palesemente illegittima e incostituzionale; parte di bando, qui da ritenersi contestata ed impugnata, quale relativo "**criterio di ammissione allo scritto**", adottato dallo stesso bando, ritenuto assolutamente ingiusto, illecito ed illegittimo, che **non consentirebbe, allo stato, la partecipazione della ricorrente alla citata procedura concorsuale**».

La ricorrente premetteva che essendo in possesso dei requisiti prescritti dal bando, partecipava alle prove preselettive bandite dall'Università degli Studi di Foggia ottenendo il punteggio di 21,50 che in base alle prescrizioni del bando non le consentivano di accedere alle prove scritte nonostante avesse raggiunto la sufficienza.

Inoltre, rilevava che a fine procedura sarebbe stata stilata una nuova graduatoria per l'ammissione al corso e che persino coloro che non si sarebbero posizionati nei posti disponibili avrebbero potuto essere ammessi alla frequenza dei corsi negli anni successivi come soprannumerari, sempre che abbiano superato le prove scritte e orale con punteggio soglia di 21/30mi.

In data 23 maggio, sul canale Esse3, riservato agli iscritti alla procedura, si visualizzava anche l'elenco nominativo degli ammessi e non ammessi.

Sul medesimo canale Esse3, la dott.ssa Pasqualina Monteleone visualizzava il voto attribuito dal sistema automatico di lettura ottica di correzione degli elaborati relativi al test preliminare, pari a 21,50/30mi.

Nel ricorso iniziale si evidenziava di aver dedotto in maniera incontrovertibile con procedura di autocorrezione un voto pari a 22,00/30mi.

Con il presente atto si intendono contestare i provvedimenti relativi alla procedura anche in relazione ad ulteriori profili che si andranno ad esaminare.

* * *

MOTIVI DI DIRITTO

- 1. Violazione, erronea e falsa applicazione del DM 30.09.2011. Eccesso di potere. Illogicità, irragionevolezza, incongruità. Carenza di motivazione. Violazione legge 241/1990 e violazione del principio di trasparenza e di correttezza amministrativa. Nonché dei principi generali in materia di diritto – disparità di trattamento – ingiustizia manifesta – eccesso di potere sotto diversi profili.**

L'Università di Foggia soltanto in data 3 maggio ha pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova scritta in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente.

Tuttavia, la procedura risulta viziata sotto diversi profili.

Che in data 23 maggio, sul canale Esse3, riservato agli iscritti alla procedura, si visualizzava anche l'elenco nominativo degli ammessi e non ammessi.

Che in data 23 maggio, sempre sul canale Esse3, la dott.ssa Pasqualina Monteleone visualizzava il voto attribuito dal sistema automatico di lettura ottica di correzione degli elaborati relativi al test preliminare, pari a 21,50/30mi

Che nel ricorso iniziale si evidenziava di aver dedotto in maniera incontrovertibile con procedura di autocorrezione un voto pari a 22,00/30mi.

Si intende rilevare che diversi quesiti sottoposti alla ricorrente rispetto ai quali la risposta non risulterebbe corretta, non corrispondono alle prescrizioni contenute nell'Allegato C al DM del 30.09.2011 in base al quale:

«Aspetti Organizzativi dei Corsi: Prove di accesso: le prove di cui all'art. 5, co. 2, lett a) e c) riguardano: - competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola:

infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado;

- *Competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimenti nell'alunno; aiuto all'alunno per un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;*

- *Competenze su creatività e su pensiero divergente, riferite cioè al saper generare strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;*

- *Competenze organizzative in riferimento all'organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l'autonomia scolastica: il Piano dell'Offerta Formativa, l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca e, di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto miglioramento di Istituto,; la documentazione; gli Organi Collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie. La prova orale di cui all'art. 5 comma 2 lettera c) verte sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali»*

L'Università di Foggia ha sottoposto ai candidati, nella prova del 16/04/2019, alcuni quesiti che appaiono non coerenti con le finalità sopra richiamate. In particolare:

19. Perché il 2019 è l'anno dedicato a Leonardo da Vinci?¹

- A. Perché ricorre il cinquantesimo anniversario dalla scoperta del Codice Atlantico
B. Perché ricorre il cinquecentesimo anno dalla nascita
C. Perché ricorre il quattrocentesimo anno dalla nascita
D. Perché ricorre il quattrocentesimo anno dalla morte
E. Perché ricorre il cinquecentesimo anno dalla morte;

22. Quali, tra gli elementi sotto elencati, non è necessario per realizzare una Pila di Volta "fatta in casa"?

- A. Monete da 20 centesimi
B. Una lente d'ingrandimento
C. Un limone
D. Carta assorbente
E. Monete da 5 centesimi;

23. Lanciando due dadi, quante probabilità ci sono di ottenere come somma 14?

- A. 1 B. 2 C. 0 D. 3 E. 4;

27. Il medico Edward Jenner è ritenuto:

- A. Il teorico della medicina omeopatica
B. Lo scopritore del DNA
C. Il padre della penicillina
D. Lo scopritore della circolazione del sangue
E. Il padre della vaccinazione;

28. La paternità del calcolo infinitesimale va attribuita a:

- A. Einstein e Pascal
B. Leibniz e Newton
C. Pitagora e Archimede
D. Cartesio e Bacone
E. Darwin e Comte;

29. La legge della Gravitazione universale è stata elaborata da:

- A. Isaac Newton
B. Aristotele
C. Tolomeo
D. Nicolò Copernico
E. Galileo Galilei;

40 Chi scienziato italiano ha ricevuto, nel 1963, il Premio Nobel per la chimica?

- A. Salvatore Edoardo Luria
B. Renato Dulbecco
C. Giulio Natta
D. Carlo Rubbia
E. Emilio Segrè;

41. Completare la seguente serie alfanumerica:

- A15, B30, C60, D 120...
A. E 210
B. F 14
C. G 240
D. E 240
E. H 126;

¹ Si è ritenuto di evidenziare in grigio la domanda a cui la candidata/ricorrente ha fornito risposta sbagliata.

44. La Pentola di Papin fu l'anticipatrice:

- A. Del tostapane B. Della macchina a vapore C. Del forno a microonde D. Del telaio meccanico E. Del frullatore;

45. Quali di queste invenzioni non risale al medioevo?

- A. Le maniche B. Le forchette C. Le mutande D. Gli occhiali E. I ponti;

46. Chi era Frankenstein, celebrato nel romanzo di Mary Shelley?

- A. Un ibrido tra uomo e animale B. Uno scienziato C. Una creatura mostruosa
D. Un poeta E. Uno scrittore;

51. Quali tra i seguenti personaggi ha vinto il Premio Nobel, pur senza aver conseguito una regolare laurea?

- A. Luigi Pirandello B. Ivan Pavlov C. Guglielmo Marconi D. Enrico Fermi
E. Camillo Golgi;

54. Tra il 1936 e il 1937, il matematico e logico Alan Turing descrisse:

- A. Il Calcolatore Universale B. La logica della scoperta scientifica C. La Macchina Enigma
D. Le competenze matematiche dei bambini con disagio psichico E. I trucchi per risolvere tutti i problemi di logica".

55. "Lo sport può portare speranza dove una volta c'era solo disperazione": è un'affermazione di:

- A. Nelson Mandela B. Benito Mussolini C. Pierre De Coubertin D. Anna Freud
E. John Fitzgerald Kennedy;

57. Un'autovettura ibrida elettrica plug-in:

- A. È dotata di un doppio serbatoio di carburante B. Consente di caricare le batterie esclusivamente durante le frenate e le discese, permettendo di recuperare energia
C. Non può superare le norme Euro 6 sull'inquinamento D. Consente di caricare anche senza l'ausilio del motore a combustione interna, utilizzando una fonte di energia elettrica esterna E. È dotata di particolari batterie all'uranio che non necessitano di ricariche;

Da quanto sopra appare evidente che tali quesiti, riguardando la cultura generale e la logica non sono coerenti con le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale e, pertanto, il modus operandi assunto dall'amministrazione deve ritenersi illegittimo.

Contrariamente a quanto avvenuto presso l'Università di Foggia, le altre Sedi hanno sottoposto ai candidati quesiti perfettamente coerenti con i criteri richiamati nel decreto ministeriale. Per questo motivo, appare incomprensibile oltre che illogico, la condotta assunta dall'amministrazione resistente.

Nel caso specifico, la ricorrente non avrebbe risposto correttamente a sei quesiti (nn. 19, 27, 45, 51, 54 e 55); se la sig.ra Monteleone avesse fornito una risposta corretta avrebbe conseguito 3 punti aggiuntivi (Sei quesiti moltiplicato per 0,50, valore attribuito alla singola risposta esatta, produce il risultato di 3,00 punti).

Tale punteggio sommato a quello riconosciuto/riconoscibile alla ricorrente di 22/30 avrebbe portato la medesima ad ottenere un punteggio complessivo di 25/30 quindi utile per accedere alle prove selettive.

Sotto altro profilo si segnala altresì che il quesito n. 54 “Tra il 1936 e il 1937, il matematico e logico Alan Turing descrisse” prevede più di una risposta esatta. Il noto matematico infatti in quegli anni descrisse sia il Calcolatore Universale che la Macchina Enigma, cosa che poi consentì agli “alleati” di vincere la seconda guerra mondiale.

Anche il quesito n. 43 “ Celestin Freinet ha inaugurato l’idea di: Educazione alla pace – Psicologia cognitiva – Classe come laboratorio – Pedagogia sperimentale-Educazione multimediale” prevede come esatte due risposte, “classi come laboratorio” e “Pedagogia sperimentale”; infatti il modello classe come laboratorio è proprio un modo possibile in cui realizzare pedagogia sperimentale.

Se si eliminassero completamente dalla procedura, a tutti i candidati, i quindici quesiti estranei alle finalità di cui all’allegato C del DM 30 settembre 2011 senza riconoscere contemporaneamente un punteggio positivo a ciascuna delle risposte ad essi correlate, si realizzerebbe comunque un risultato distorto avendo di fatto potuto lavorare e dimostrare le proprie competenze su soli 45 quesiti anziché su 60.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto risulta sicuramente superata la prova di resistenza. Infatti, escludendo i predetti quindici quesiti (e relative risposte) dall’esame valutativo, la ricorrente avrebbe certamente avuto accesso alla prova scritta. Diversamente risulterebbe viziata l’intera procedura.

La partecipazione della ricorrente alla procedura in questione deriva anche dal fatto che, in base all’art. 4 del DM emanato nel 2019, risulteranno ammessi in soprannumero anche i candidati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito anche in posizione non utile.

Quindi, soltanto attraverso l’accesso della stessa alla procedura in questione, la ricorrente avrebbe la possibilità di essere ammessa sia ad un percorso attivato da un altro Ateneo in presenza di posti rimasti vacanti sia di accedere in soprannumero.

La sottoscritta ricorrente evidenzia che l’indiscriminata apertura all’accesso al TFA sostegno a tutti coloro in grado di partecipare al concorso per l’insegnamento purchè abbiano titolo ad insegnare in una qualsivoglia cdc (classe di concorso) e **non a mantenere l’accesso esclusivamente agli abilitati trattandosi di corso di specializzazione come previsto dalla L. 104/92 è lesiva dei diritti soggettivi della ricorrente e dei suoi interessi legittimi, avendo la stessa seguito un apposito percorso per poter giungere a partecipare al TFA sostegno, insieme ad una cerchia ristretta di persone. Questa indiscriminata apertura doveva almeno contemporaneamente riservare un canale preferenziale di accesso**

diretto alla prova scritta riservato agli abilitati all'insegnamento rispetto ai candidati sprovvisti di titolo di abilitazione.

Ora si è realizzato il paradosso che un percorso che consta di molti anni di duro lavoro e di sacrifici di fatto viene ad essere neutralizzato dal mancato superamento di due soli quesiti, ed invece un candidato provvisto di solo diploma per l'accesso ad una classe di concorso ITP superando due soli quesiti si pone in condizione di fare il corso TFA Sostegno. Cadendo completamente il carattere meritocratico e di specializzazione.

A questo proposito si evidenzia la recente sentenza di questa sezione N. 05371/2019 in cui si ribadisce il carattere eccezionale e temporaneo dell'apertura dell'accesso al Tfa Sostegno 2018/2019.

'art. 3, comma 1, del d.m. 9272019, indittivo del ciclo di TFA di sostegno in esame, prevede quali requisiti di ammissione " Ai sensi della normativa vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli: a. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002; b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente".

Per l'art. 5 (disposizioni transitorie e finali) "1. In prima applicazione del presente decreto, costituisce altresì titolo di accesso alle distinte procedure per la secondaria di primo o secondo grado, il possesso del titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado e l'aver svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. 2. I requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico - pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso".

Pertanto, in base a questa normativa la regola generale è che l'accesso al ciclo di TFA di sostegno è consentito solo ai soggetti che hanno ottenuto l'abilitazione in Italia o all'estero.

A questa regola generale viene fatta eccezione in sede di prima applicazione, e quindi nel caso di specie, prevedendo che sia possibile accedere qualora il soggetto sia in possesso del titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado e abbia svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti almeno tre annualità di servizio, oppure, in caso di insegnati tecnico-pratici, abbiano i requisiti previsti dalla normativa in materia di classi di concorso.

È anzitutto da rilevare che, come già evidenziato dalla giurisprudenza, che la specializzazione per i posti di sostegno è configurata come il conseguimento di una professionalità ulteriore, rispetto a quella già acquisita attraverso il percorso di abilitazione ordinario, in una fisiologica prospettiva di progressività dei titoli per cui il titolo superiore di specializzazione presuppone e non può prescindere da quello inferiore, il quale abilita solo all'insegnamento ... il requisito imposto ai sensi dell'art. 1 DM n. 948/2016 è un titolo di specializzazione per l'esercizio di un'attività., come il sostegno scolastico, particolarmente delicata, la quale presuppone l'abilitazione all'insegnamento, in una fisiologica prospettiva di progressività dei titoli per il cui il titolo superiore di specializzazione presuppone il titolo di abilitazione al solo insegnamento (cfr. Tar Lazio, 27 settembre 2018, n. 9589).

Posti questi principi, è quindi da ritenersi anzitutto legittima la previsione dell'abilitazione per poter accedere al TFA di sostegno.

Quanto detto, poi, porta a ritenere anche la legittimità delle disposizioni, inserite nell'art. 5, che, in sede di prima applicazione – e quindi quale eccezione prevista proprio al fine di permettere l'accesso ad una più ampia categoria di soggetti – ha ammesso a partecipare anche soggetti non abilitati ma che comunque hanno già acquisito una esperienza (tre anni di servizio).

In particolare, la necessità di aver avuto comunque un'esperienza pregressa garantisce che i soggetti partecipanti siano in possesso di una particolare professionalità, necessaria per poter accedere a un corso, quale quello in esame di specializzazione sul sostegno, che è volto ad alunni che necessitano di un'attenzione particolare, e quindi una maggiore e diversa preparazione.

Per quanto riguarda poi l'accesso degli ITP, è da rilevare che le disposizioni in esame non fanno altro che recepire quanto già stabilito dal d.lgs. 59/2017, il cui art. 22 riproduce quanto definito dall'art. 5 del provvedimento impugnato ("1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17 e al comma 2, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai concorsi per l'accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria, su posti comuni e di sostegno, inclusi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso"), trovando così una sua logica unitaria nel complesso sistema che ha definito i requisiti necessari per accedere all'insegnamento, anche alla luce della giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (cfr. sent. 1833/2019, 4507/2018 e 3456/2018).

In sintesi è stata lesa una specifica prerogativa consentita solo ed esclusivamente agli abilitati, che era rappresentata proprio dal potersi specializzare sul sostegno, senza che simmetricamente la norma prevedesse una sorta di “risarcimento”. Addirittura, ragionando per assurdo: se il concorso di accesso al tfa sostegno fosse rimasto riservato solo al personale docente già provvisto di abilitazione stante la rilevanza del numero dei posti messi a disposizione nel bando di quest’anno, tutti o gran parte, dei docenti già abilitati avrebbero potuto specializzarsi. Con tutto diretto vantaggio dei veri destinatari di questa formazione specialistica, che sono gli alunni Bes. Indipendentemente dal fatto che il docente lavori nelle classi come docente curricolare o come docente di sostegno si avverte, infatti, la diffusa necessità di una maggiore preparazione sui i valori dell’inclusione di tutto il personale docente.

..ooOoo..

- 2. Violazione, erronea e falsa applicazione del principio in materia di anonimato. Violazione di legge, violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali dell'ordinamento relativi all'accesso al pubblico impiego ed al pubblico concorso,. Eccesso di potere. Illogicità, irragionevolezza, incongruità. Carenza di motivazione. Violazione legge 241/1990 e violazione del principio di trasparenza e di correttezza amministrativa. Nonché dei principi generali in materia di diritto – disparità di trattamento – ingiustizia manifesta – eccesso di potere sotto diversi profili.**

Sotto altro profilo si ritiene viziata la procedura nella parte in cui non è stato garantito il principio dell’anonimato.

Infatti prima dell’inizio della prova, all’ingresso all’atto dell’identificazione, ai candidati, ivi compresa la ricorrente, veniva consegnata la scheda anagrafica, e un foglio con due etichette adesive con codice a barre e sequenza numerica. Poco prima della prova, dopo la sistemazione nei banche dei candidati, e dopo l’estrazione delle tracce dei quesiti, si distribuiva una busta sigillata contenente il questionario e la scheda risposte per la lettura ottica, quindi la candidata prendeva un’etichetta e l’apponeva sulla scheda anagrafica e la seconda etichetta con codice a barre l’apponeva sul modulo risposte. Al termine della prova venivano ritirati prima, a mano dal personale incaricato, i questionari singolarmente correlati a mezzo di altro codice a barre alla scheda risposte, e successivamente la scheda risposte con su apposto uno dei due codici a barre adesivi ricevuti all’atto dell’identificazione.

Il personale in questione, provvedeva a ritirare il materiale senza che questo venisse inserito in alcuna busta e ciò avrebbe consentito verosimilmente di associare l’elaborato sia al preciso questionario che al nominativo del candidato.

Tale modalità, avrebbe consentito pure, sia pur astrattamente, di procedere alla correzione degli elaborati, dato che in ogni scheda risposte, per ciascun quesito era

previsto un apposito rigo di caselle da annerire in caso di eventuale correzione, durante la prova o dopo la consegna della scheda risposte a conclusione delle operazioni.

Il mancato imbustamento del questionario e del modulo risposte risulterebbe palesemente lesivo del principio di anonimato che dovrebbe governare ogni procedura comparativa/selettiva. Tanto più che ciascuna etichetta adesiva è perfettamente identificabile da chiaro codice numerico.

La giurisprudenza ha precisato che le norme che assicurano l'anonimato ricevono un'applicazione oggettiva e non sono influenzate dagli stati d'animo e dalle intenzioni perché dei candidati perché della Commissione esaminatrice in quanto, per la loro applicazione non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l'esame sulla circostanza per cui l'anonimato assoluto delle prove sia stato o meno assicurato, sicché il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di pericolo oggettivo, in quanto non è assolutamente possibile accertare se il riconoscimento sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno dei membri della Commissione con l'ulteriore precisazione che è del tutto irrilevante che la violazione, anche potenziale, dell'anonimato sia o meno avvenuta ad opera del candidato, di un membro della Commissione, dell'Amministrazione stessa o di un terzo estraneo, perché l'applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento dell'interesse primario già tratteggiato fa sì che la violazione della segretezza renda ex se illegittima la procedura (Consiglio di Stato sent. N. 1071 02 marzo 2000).

Il Consiglio di Stato, inoltre, ha avuto modo di rilevare che: *la regola dell'anonimato nelle procedure concorsuali assume una cogenza ancor più marcata, perché deve essere comunque assicurata l'indipendenza del giudizio dell'organo valutatore, onde non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza* (Cons. Stato Sez II parere 3672/11 reso dall'Adunanza Plenaria del 06 luglio 2011).

..ooOoo..

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 297 DEL 16.04.1994.

1.1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 3, D.P.R. 09.05.1994 N. 487.

La disciplina generale sulle prove di accesso ai corsi di TFA sostegno è recata dal **Decreto MIUR del 30 settembre 2011** e, segnatamente, dalla previsione di cui all'**art. 6 ("Accesso ai corsi")** secondo la quale «**1. La prova di accesso, predisposta dalle università, è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:** a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola; b. competenze su empatia e intelligenza emotiva; c. competenze su creatività e pensiero divergente; d. competenze organizzative e

giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche. 2. La prova di accesso è predisposta da ciascuna università e si articola in: a) un test preliminare; b) una o più prove scritte ovvero pratiche; c) una prova orale. (...) 9. La graduatoria degli ammessi al corso è formata, nei limiti dei posti messi a bando, dai candidati che hanno superato la prova orale, sommando ai punteggi conseguiti nelle prove di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli di cui al comma 8 dai medesimi presentati».

Secondo il descritto quadro normativo, dunque, il **test preliminare è parte integrante delle prove di accesso** tanto è vero che il **voto conseguito in tale test concorre a formare il punteggio complessivo della graduatoria di merito.**

In materia di valutazione delle prove concorsuali nel comparto scolastico, l'art. 400, comma 11, del d.lgs. n. 297 del 16.04.1994 prevede che “La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.

L'art. 7, comma 3, del d.P.R. n. 487 del 09.05.1994 ribadisce tale concetto prevedendo che “Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio”.

Secondo le norme primarie sopra trascritte, dunque, la valutazione delle prove concorsuali si basa su due principi:

- il principio di valutazione congiunta delle prove;
- e il principio secondo il quale i candidati non sono ammessi alle prove successive soltanto se conseguono un voto inferiore alla sufficienza.

La ricorrente, dunque, avendo conseguito un punteggio che, riportato in decimi, è superiore a sei – un punteggio dunque superiore alla soglia di sufficienza prescritta in via generale dall'art. 400, comma 11, del T.U. in materia di istruzione - **ha pieno diritto a sostenere gli esami scritti** ed, eventualmente, in caso di superamento dell'esame scritto e dell'esame orale, **ad ottenere una valutazione congiunta e globale di tutte e tre le prove in cui si articola la selezione per cui è causa, ai fini della possibile utile collocazione nella relativa graduatoria finale di merito.**

In analoghe controversie, invero, il TAR del Lazio ha dichiarato l'illegittimità dei Decreti Ministeriali e correlati Bandi di Concorso che prevedevano una fase preselettiva con un voto superiore a 6/10 sul presupposto che “solo l'attribuzione di una votazione che, riportata a decimi, risultasse inferiore a 6/10 precluderebbe la valutazione dell'esame successivo (Così T.A.R. Lazio Roma, sez. III Bis, n. 8760 del 30.06.2015 e, in senso conforme, sentenze n. 272/14, n. 284/14, n. 285/14, n. 287/14, n. 326/14, n. 5711/14, n. 5710/14, 13138/14 e n. 327/14; n. 384/15 n. 1039/15 n. 13138/14 n. 4003/15 n. 4006/15 n. 4018/15 n. 4039/15, 4202/15, 4203/15, 4205/15 e 4206/15).

Il Tar Trento, con la sentenza n. 336/2013, in merito ad una questione analoga rispetto a quella sollevata dai ricorrenti, e ha così argomentato: “[...] In ordine alla

valutazione delle prove scritte e grafiche, allorquando esse siano più di una, è stabilito (all'undicesimo comma) che questa avviene congiuntamente, secondo le modalità fissate dal D.P.R. 10 marzo 1989 n. 116, tenendo però presente che l'attribuzione ad una prova di un punteggio che riportato in decimi sia inferiore a sei, preclude la valutazione della prova successiva. (...) Oltretutto, verrebbe anche ad essere alterato il principio di valutazione congiunta delle prove, prevista, come sopra riferito, dall'undicesimo comma del citato art. 400, che consente una valutazione positiva purché nessuna delle prove congiuntamente esaminate sia inferiore alla sufficienza semplice [...]".

Ed ancora, il Tar Lazio, sez. terza bis, con le sentenze nn. 326/14, 327/14, 272/14, 284/14, 285/14, 287/14 e 5711/14 in casi analoghi a quelli oggi impugnati avanti il medesimo Collegio, ha confermato il citato orientamento del Tar Trento e accolto il ricorso con la seguente motivazione: *"Le doglianze vanno accolte proprio sotto il delineato profilo della manifesta arbitrarietà ed illogicità, oltre che irragionevolezza nella disposizione recata dall'art. 5, comma 6 del bando di concorso, nella parte in cui ha fissato in 35/50 il punteggio di superamento della prova preselettiva"*.

*

Le predette conclusioni sono applicabili anche alla odierna ricorrente che, all'esito della prova preselettiva, **ha riportato un punteggio di 21.50 (almeno) superiore alla soglia fissata dallo stesso MIUR per il superamento delle successive due prove.**

E', quindi, da ritenersi manifestamente arbitrario e illogico, oltre che irragionevole, il punteggio di "sbarramento" alla prova preselettiva (superiore a 21/30) fissato dalle amministrazioni resistenti se rapportato alla anzidetta previsione di cui all'art. 6 del Decreto MIUR del 30 settembre 2011 (*"La graduatoria degli ammessi al corso è formata, nei limiti dei posti messi a bando, dai candidati che hanno superato la prova orale, **sommando** ai punteggi conseguiti nelle prove di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli di cui al comma 8 dai medesimi presentati."*)

Tale arbitraria soglia d'accesso della preselezione, dunque, comporterebbe una **illegittima frammentazione normativa della procedura concorsuale che, in tal modo, verrebbe ad essere regolata criteri diversi seppur afferenti la stessa graduatoria.**

In altri termini, non è ammissibile che una medesima procedura concorsuale - articolantesi in più fasi - venga disciplinata da criteri di superamento della singola fase diversificati (**21/30 per la prova scritta ed orale e, viceversa, sbarramento più alto per la sola prova preselettiva** che, peraltro, concorre alla formazione del punteggio finale).

*

Peraltro, appare del tutto evidente che **il test preselettivo**, pur essendo a tutti gli effetti una prova concorsuale, **non può porsi sullo stesso piano delle altre prove attitudinali**. Tale test, infatti, è unicamente finalizzato a sfoltire le schiere dei

partecipanti alla prova scritta previo accertamento della sussistenza nei candidati dei **requisiti attitudinali MINIMI** per affrontare le fasi concorsuali successive.

La prova preselettiva, in altri termini, **NON PUÒ ESSERE DEPUTATA AD ACCERTARE IL MERITO DEI CANDIDATI, NÉ TANTOMENO A PRECOSTITUIRE UN GIUDIZIO D'IDONEITÀ ALL'INSEGNAMENTO**, ma svolge la diversa funzione di **snellire** le operazioni concorsuali con una preventiva esclusione dal numero dei concorrenti dei candidati privi dei **requisiti attitudinali di base**.

La preselezione, invero, si configura come un istituto di carattere assolutamente eccezionale in quanto limita le possibilità di vagliare tutti i concorrenti così riducendo, da un lato, le *chances* individuali di accesso all'impiego e, dall'altro lato, le opportunità di scelta dell'Amministrazione.

E, invero, **tale sacrificio degli interessi pubblici e privati si giustifica soltanto se la preselezione non si sovrapponga e impedisca di svolgere le prove concorsuali**, le uniche deputate ad accertare le competenze specifiche richieste per frequentare i corsi di specializzazione.

..ooOoo..

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE.

2.1) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE.

3.1) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE.

Il decreto 92/2019, riguardo al superamento del test preliminare e quindi all'accesso alla prova scritta, così dispone: *"E' ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del DM sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi"*

Per superare il test, dunque, non è previsto un punteggio minimo, ma una soglia di preselezione rappresentata dal doppio numero di posti disponibili in ciascuna università.

L'applicazione pratica di tale criterio determina il paradosso per cui, in relazione al numero dei partecipanti, in una Università si può essere bocciati con 27/30 e in un'altra ammessi con zero risposte esatte!

In tal modo, **il superamento del test non dipende** tanto dal merito di ciascun candidato, quanto **dall'Università in cui viene svolto** (ad esempio, presso l'Università degli Studi di Urbino alcuni candidati sono stati ammessi alla prova scritta con **0/30** perché i posti a disposizione erano 150 e i partecipanti 183 sicché l'ultimo degli ammessi per la primaria ha totalizzato 0/30 con la conseguenza che tutti sono stati ammessi alla prova scritta; contemporaneamente, presso l'Università

di Pisa i candidati al test per la scuola secondaria di II grado sono stati bocciati con 27,5 su 30, ovvero hanno sbagliato la risposta di 6 domande su 60).

Tale circostanza viola il generale criterio meritocratico e di individuazione dei migliori, con conseguente illegittimità degli atti oggi impugnati.

* * *

ISTANZA SOSPENSIVA

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della istanza cautelare e, per l'effetto, per la sospensione degli atti impugnati, con conseguente declaratoria del diritto della ricorrente **a partecipare - anche con riserva - alla prova scritta ovvero ad essere ammessa a partecipare ad eventuali prove suppletive riservate** per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola SECONDARIA 2° GRADO).

Nel merito, si chiede l'annullamento degli atti impugnati nei limiti dell'interesse dedotto dalla ricorrente con conseguente accertamento del diritto della medesima ad essere ammessa alla prova scritta del concorso finalizzato alla selezione degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola SECONDARIA 2° GRADO) di cui al D.M. n. 92 del 08/02/2019.

Ai sensi del DPR n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente ricorso in materia di pubblico impiego è indeterminabile e che l'importo del C.U. è pari ad € 325,00.

Roma 27.06.2019

Avv. Francesco Americo

Avv. Giuseppe Monteleone

SI NOTIFICHI A:

- 1) **Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso per legge **dall'Avvocatura Generale dello Stato** presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 domicilia;

- 2) **Università degli Studi di Foggia, in persona del Rettore pro tempore, e del Presidente e della Commissione Giudicatrice del Concorso** per il percorso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per l'attività di Sostegno nella Scuola secondaria superiore di secondo grado anno accademico 2018/2019, con sede in FOGGIA Via Gramsci n.89-91.

- 3) **DALOISO Raffaella del 08.07.1988**, residente in Via Teano 27, San Ferdinando di Puglia (Barletta-Andria-Trani).